



# PROVINCIA DI SALERNO

## Verbale di deliberazione della Giunta provinciale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
SEZIONE FINANZIARIA  
PROV. N. 201300016443

Seduta n. 19.....

N. 76..... del registro

**OGGETTO:** Approvazione di criteri guida per l'esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. 14/2001 alle Province.

L'anno duemilatredici, il giorno VENTINOVE..... del mese di APRILE..... alle ore 13.00....., nella sala delle adunanze di Palazzo Sant'Agostino, si è riunita la Giunta provinciale.

Sono presenti il Presidente della Provincia Signor Iannone Antonio e gli Assessori signori:

Presenti		Presenti	
1) ESPOSITO Giuseppina		7) SPINELLI Costabile	NO
2) VITERALE Amelia		8) D'AGOSTO Costabile	NO
3) BELLACOSA Adriano		9) CARPENTIERI Nunzio	
4) NAPOLI Luigi <i>EVIZZOMIENELE</i>		10) STASI Pietro Damiano	
5) BOTTONE Matteo	NO	11) MANCUSI Amilcare	
6) PIERRO Attilio			

Assume la presidenza il Signor Antonio Iannone, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor <sup>ALFONSO FERRAIOLI ZIFE</sup> ~~Giovanni Mosecatello~~, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

L'Assessore di riferimento

*Antonio Bellanca*

### LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Sentita la relazione dell'Assessore di riferimento;

Ritenuto che la proposta è stata formulata in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi di governo;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente del Settore interessato e dal Dirigente del Settore finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di legittimità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, dello Statuto;

A voti unanimi,

**DELIBERA**

di approvare l'infrascritta proposta di deliberazione e, per l'effetto, dichiararla parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**Premesso che:**

- la "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n. 36/2001, all'art. 8, comma 1, lettera c, attribuisce alle Regioni la competenza per la definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni di impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione;
- con Legge Regionale n. 14 del 24.11.2001, avente ad oggetto "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti di Tele-radiocomunicazioni", sono state dettate norme atte a disciplinare l'installazione e la modifica di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ, e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt;
- la citata Legge Regionale conferisce all'Amministrazione Provinciale la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione o alla modifica degli impianti per tele-radiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt;
- a seguito delle difficoltà riscontrate nell'interpretazione della citata legge, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3202 del 5.7.2002, ha approvato le "Linee guida per l'applicazione della L. R. n. 14/2001", successivamente modificate ed integrate con D.G.R. n. 2006 del 30.5.2003;

**Rilevato che,** a seguito delle citate Linee Guida, di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2006/2003, persistono alcuni dubbi interpretativi, non risultando comunque chiariti alcuni punti, di seguito evidenziati tra quelli maggiormente controversi:

- l'art. 3, comma 1, della L.R. n. 14/2001, nel conferire alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e/o alla modifica degli impianti per le tele-radiocomunicazioni, prevede che l'istruttoria amministrativa termini entro 60 gg. dalla presentazione dell'istanza; lo stesso termine, però, viene assegnato dal successivo comma 6 anche al Comune territorialmente competente per la formulazione del parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione. In tal modo si determina una sovrapposizione fra termini dell'istruttoria tecnica e termini dell'istruttoria amministrativa, i cui tempi risultano annullati;
- in contrasto con quanto disposto dal comma 2, dell'art. 3 della L.R., le "Linee guida" stabiliscono il contestuale inoltro dell'istanza di autorizzazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC;
- le "Linee guida" non chiariscono in base a quali criteri la Provincia possa esprimersi in merito alle eventuali modifiche progettuali di cui al comma 1 dell'art. 3, atteso che l'istruttoria tecnica è affidata all'ARPAC, con il coinvolgimento del solo Comune territorialmente competente;
- le "Linee guida" stabiliscono che l'autocertificazione di cui all'art. 4 della Legge Regionale, riguardante la concessione e l'inquinamento elettromagnetico, vada inoltrata anche alla Provincia;

**Considerato che:**

- con D.Lgs. n. 259 del 1.8.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche - Capo V, "Disposizioni relative a reti e impianti" - sono stati disciplinati i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per l'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, impianti radio trasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale e terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, affidandone in via generica l'autorizzazione agli Enti locali;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 3864 del 30.12.2003, individua il Comune quale Ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto delle procedure e della modulistica indicate dall'articolo 87 del detto Codice, relativamente "all'installazione infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quest'ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio trasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e

contribuzione dedicate alla televisione digitale e terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate";

- con la stessa Deliberazione n. 3864/2003, la Regione conferma l'Amministrazione Provinciale, quale Ente titolare della potestà autorizzatoria relativamente agli impianti di cui all'art. 1, comma 2 della L.R. 14/2001, non disciplinati dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, rimandando alle procedure e alla documentazione indicate nelle Linee Guida di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2006/2003;

**Dato atto che:**

- la Provincia è competente per tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHZ, e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiori a 7 Watt, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 14/2001, e non disciplinati dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003;
- l'installazione e la modifica degli impianti per tele-radiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 Watt, e non rientranti tra quelli di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, sono subordinate all'autorizzazione provinciale ex art. 3, comma 1, della L.R. 14/2001;

**Ritenuto:**

- necessario, analogamente a quanto fatto da altre Province della Campania, disporre di criteri guida che stabiliscano in maniera certa i tempi e le modalità del procedimento amministrativo in questione, conformemente ai principi enunciati dalla L. 241/90 e ss. mm.ii.;
- necessario, altresì, fissare delle procedure che, nelle more o in mancanza di diverse disposizioni della Regione Campania, consentano a questa Amministrazione di esercitare le funzioni conferite;
- opportuno mutuare i criteri adottati in altre Province, ai fini di rendere omogenee le procedure e semplificare i procedimenti a carico degli istanti, così come, peraltro, preventivamente, concordato con il Dipartimento Provinciale dell'ARPAC;

**Visti:**

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la Legge 22 febbraio 2001 n.36;
- la Legge Regionale n. 14 del 24 novembre 2001;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3202 del 5 luglio 2002;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2006/2003;
- il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3864 del 30.12.2003;
- lo Statuto dell'Ente;

**LA GIUNTA**

**Rilevato** che a seguito dell'adozione delle Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2006/2003, persistono alcuni dubbi interpretativi, non risultando comunque chiariti alcuni punti relativi alle modalità procedurali di autorizzazione provinciale all'installazione e alla modifica degli impianti analogici per tele-radiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 Watt;

**Ritenuto, opportuno:**

- adottare criteri guida che stabiliscano in maniera certa i tempi e le modalità del procedimento amministrativo in questione, conformemente ai principi enunciati dalla L. 241/90 e ss. mm.ii.;
- fissare le procedure che, nelle more o in mancanza di diverse disposizioni della Regione Campania, consentano a questa Amministrazione di esercitare le funzioni conferite;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento di Contabilità;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato a tergo del presente atto deliberativo;

A voti unanimi, resi nella forma di legge

## **DELIBERA**

Per i motivi in premessa, che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta:

1. Prendere atto della Delibera di G.R. del 5 luglio 2002, n. 3202, avente ad oggetto "Linee guida per l'applicazione della L.R. n. 14/2001" (successivamente modificate ed integrate con D.G.R. del 30 maggio 2003, n. 2006);
2. Approvare, per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite all'Amministrazione Provinciale dalla L.R. 14/2001, i seguenti criteri guida, come concordati con il Dipartimento Provinciale dell'ARPAC:
  - *Inoltro dell'istanza*: il titolare o il legale rappresentante invia contestualmente l'istanza alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio ai sensi del comma 3, art. 3 della D.G.R. n. 3202/2002 e s.m.i.;
  - *Rilascio dell'autorizzazione*: la Provincia, in applicazione dell'art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 7.8.1990, adotta il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione entro 30 gg. dalla ricezione del parere emesso dall'ARPAC a conclusione dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 4 della L.R. n. 14/2001; per la decorrenza del termine fa fede la data di acquisizione del parere al protocollo generale dell'Ente. La Provincia, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione, effettua la verifica in merito alla regolarità formale dell'istruttoria svolta dall'ARPAC;
  - *Modifiche progettuali*: la Provincia invita il richiedente ad apportare le modifiche al progetto di cui al comma 1, dell'art. 3 della L.R. n. 14/2001, solo qualora ARPAC faccia pervenire espressa motivata richiesta in tal senso;
  - *Acquisizione dell'autocertificazione*: l'autocertificazione di cui all'art. 4 della L.R. n. 14/2001, assume per questa Amministrazione valore di mera conoscenza, atteso che le funzioni di controllo sono attribuite all'ARPAC che valuterà i casi in cui informare la Provincia per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della citata legge regionale;
  - *Regolarizzazione impianto - revoca autorizzazione*: la Provincia emette i provvedimenti di cui all'art. 6, commi 2 e 3 - richiesta di regolarizzazione dell'impianto e revoca dell'autorizzazione - solo previa motivata comunicazione da parte dell'ARPAC;
3. **Riservare** all'emanazione di successivi atti dirigenziali eventuali specifiche applicative necessarie, in casi particolari, ai fini procedurali e organizzativi;
4. **Precisare** che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Ente;
5. **Dare mandato** al Dirigente del Settore Ambiente per l'esecuzione della presente deliberazione.

### **Allegati:**

- Legge Regionale n. 14 del 24 novembre 2001;
- Delibera di G.R. del 5 luglio 2002 n. 3202, come modificata con D.G.R. n. 2006 del 30.5.2003;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3864 del 30.12.2003.

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il seguente parere di:

REGOLARITÀ TECNICA	REGOLARITÀ CONTABILE
La proposta di deliberazione che precede è stata formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Somma stanziata €..... Impegni già assunti €..... Disponibilità €..... Impegni di cui alla presente €..... Ulteriore disponibilità €..... Assunto impegno di spesa al numero ..... di euro ..... sul capitolo ..... del bilancio 2012 Salerno .....
Salerno 18.04.2013  IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i>	IL FUNZIONARIO ADDETTO Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. <i>parere non dovuto</i> Salerno .....
Salerno 18.04.2013  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA <i>[Signature]</i>	IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 18/04/2013 <i>[Signature]</i>

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, dello statuto dell'Ente, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Salerno, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*

**DEL CHE È VERBALE**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 30 APR. 2013 e durerà quindici giorni consecutivi fino al 15 MAG. 2013.

Salerno 30 APR. 2013  
L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE  
*[Signature]*

VISTO : IL SEGRETARIO GENERALE

Dichiaro di aver affisso all'Albo Pretorio l'atto retroscritto, mantenendolo per il periodo suindicato.

Salerno .....

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE  
.....

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Salerno .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
.....

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 3.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale n. 14 del 24 novembre 2001.

**"Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"**.

#### **Art. 1**

##### **Finalità e campo di applicazione.**

1. La Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.

3. *Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l'indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmittiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata (1).*

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 3.

#### **Art. 2**

##### **Comunicazione.**

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzate, devono comunicare al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (A.R.P.A.C.) competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato.

Lo stesso Dipartimento provinciale trasmette copia della documentazione al Presidente della Provincia competente per territorio.

2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per telecomunicazioni, deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3.

3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto, questa deve essere comunicata, entro trenta giorni, con le procedure previste al comma 1.

#### **Art. 3**

##### **Autorizzazione.**

1. L'installazione o la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt, sono subordinate all'autorizzazione del Presidente della Provincia competente per territorio che si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, qualora ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche.

2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.C. competente per territorio.

3. La Giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.

4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'A.R.P.A.C. competente per territorio, che acquisisce il preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici ed il parere radioprotezionistico.

6. Il Comune dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, altrimenti il parere si intende acquisito favorevolmente.

**Art. 4**

**Istruttoria ed autocertificazione.**

1. Sulla base della documentazione ricevuta la struttura dell'A.R.P.A.C. territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, in conformità dei limiti e delle misure di cautela sanitaria descritti all'articolo 5 e del rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali nazionali e regionali, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'articolo 3.
2. Gli oneri derivanti dell'attività prestata dalla competente struttura dell'A.R.P.A.C. sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante.
3. È posto a carico del titolare di ciascun impianto l'obbligo di effettuare semestralmente autocertificazione rispetto alla concessione e all'inquinamento elettromagnetico, da comunicare all'A.R.P.A.C. che ha i poteri di controllo.

**Art. 5**

**Limiti massimi ammissibili di esposizione.**

I limiti massimi ammissibili di esposizione sono quelli previsti dall'articolo 3 e dalla tabella 1 annessa al decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 6**

**Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza.**

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5 e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, la struttura dell'A.R.P.A.C., per conto della Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata dalla Giunta regionale, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
2. Nel caso di superamento dei limiti prefissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.
3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del detto termine, il Presidente della Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.

**Art. 7**

**Catasto regionale.**

1. Entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge verrà istituito il Catasto Regionale delle fonti fisse di radiazione non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale.
2. L'A.R.P.A.C. è incaricata della tenuta e del relativo annuale aggiornamento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**Art. 8**

**Norma transitoria.**

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per telecomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine di 90 giorni, richiedere la prescritta autorizzazione.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, impone, sentito il Sindaco del Comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti fissati dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

**Art. 9**

**Sanzioni.**

1. È applicata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 (dieci milioni) a lire 50.000.000 (cinquanta milioni), a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:

- a) mancanza della comunicazione prevista dagli articoli 2 e 4;
  - b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità della stessa;
  - c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;
  - d) modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità della stessa.
2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.
3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al 50% dell'importo delle pene pecunarie irrogate e riscosse da ciascun Comune.
4. La restante quota del 50% viene versata al bilancio regionale.
5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone, dopo la sospensione di cui all'articolo 8, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.

**Art. 10**  
**Norma di Rinvio.**

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 11**  
**Dichiarazione d'urgenza.**

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

24 novembre 2001

*Bassolino*



REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 maggio 2003 - Deliberazione N. 2006 - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'ambiente, C.I.A e Protezione Civile - l.r. 24/11/2001 n. 14 "linee guida per l'applicazione della l.r. N. 14 /01 - modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3202/02"

**PREMESSO CHE** con Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 avente ad oggetto: "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non-ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", sono state dettate norme per disciplinare, nel rispetto della normativa statale in materia, l'installazione e la modifica di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al connettore di antenna superiore a 7 W;

**CHE** detta legge demanda alla Giunta Regionale l'individuazione della documentazione da allegare alla comunicazione di possesso della sorgente di radiazioni non ionizzanti ed alle istanze di autorizzazione alla installazione o alla modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni, previste rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della stessa legge regionale 14/01;

**CHE** con deliberazione di G.R. n. 3202 del 5.7.02 sono state approvate le "Linee Guida per l'applicazione della L.R. 14/01" ed annessi allegati;

**CHE**, in particolare, l'allegato A a dette Linee specifica la documentazione tecnica da inviare corredo delle istanze di comunicazione, autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti disciplinati dalla L.R. 14/01;

#### **RILEVATO**

**CHE** con D.Lgs. 4.9.2002, n.198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo de Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21. 12. 2001, n. 443 ", sono state disciplinate le procedure autorizzative per l'installazione e modifica degli impianti di telecomunicazioni strategici, di cui all'art. 1 della legge 21. 12. 2001, n. 443;

**CHE** per alcuni aspetti il citato decreto e la L.R. 14/01 interagiscono tra loro, per cui l'Assessorato all'Ambiente chiese chiarimenti al Ministero delle Comunicazioni, formulando appositi quesiti sul campo di applicazione e gli aspetti procedurali;

**CHE** il Ministero delle Comunicazioni, in riscontro alla citata richiesta, con propria comunicazione prot. n. GM/13863/4578/DL/FC del 28.2.03 ha precisato, tra l'altro, che *"gli impianti non ricompresi nel decreto sono quelli non destinati ad UMTS, larga banda e digitale terrestre"*, conseguentemente le procedure e la documentazione, indicate nelle citate Linee Guida sono applicabili solo a detti impianti, mentre la potestà autorizzatoria resta alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti, anche relativamente al campo di applicazione del D.Lgs. 198/02;

#### **OSSERVATO**

**CHE**, successivamente all'entrata in vigore del citato D. Lgs., si è costituito un tavolo tecnico, tra l'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, il Co.Re.Com, l'Arpac e i rappresentanti delle principali associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive private, nonché la Rai, con l'obiettivo di esaminare le problematiche connesse alle difficoltà per la predisposizione della documentazione tecnica prevista dalle Linee Guida, nonché l'opportunità di elaborare una proposta di modifica ed integrazione della citata legge regionale, in conseguenza del vigente assetto normativo nazionale di settore;

**CHE** il tavolo tecnico ha elaborato una proposta di modifica ed integrazione delle Linee Guida, di cui alla deliberazione di G.R. n. 3202/02, al fine di uniformarsi alla normativa nazionale vigente e di semplificare le procedure tecnico-amministrative per la comunicazione o per l'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 14/01;

**CHE**, inoltre, il tavolo tecnico ha proposto di fissare al 30 giugno 2003 il termine per la presentazione o eventuale integrazione della documentazione tecnica di cui all'art.3, comma 3 della L.R. 14/01,

precedentemente fissato al 29 maggio 2003 con deliberazione di G.R. n. 738/03, per gli impianti ricadenti nell'obbligo di cui all'art.8, comma 1 della citata legge regionale;

**RITENUTO**

CHE lo spostamento del termine di scadenza debba essere applicato unicamente ai soggetti che hanno inoltrato la comunicazione o l'istanza di autorizzazione entro il 24 novembre 2002, data coincidente con il 90° giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di G.R. 3202/02;

CHE, nelle more dell'emanazione dei decreti Ministeriali di cui all'art. 7 della legge 36/01, le schede da utilizzare per i dati del catasto regionale, di cui all'art. 7 L.R. 14/01, debbano essere quelle indicate negli allegati 1 e 2 del documento "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01- Modifiche ed integrazioni documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02"

CHE la documentazione tecnica, allegata alle istanze di comunicazione e di autorizzazione, ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della L.R 14/01, presentata entro il termine del 29 maggio 2003, sulla base delle Linee Guida di cui alla delibera di G.R. 3202/02, resta valida ai fini dell'istruttoria;

**VISTI**

il D. M. Ambiente n. 381/98;  
il D. L. 23/01/01, n. 5 convertito nella Legge 20/03/01, n. 66;  
la Legge 22/02/2001, n. 36;  
la L. R. 24/11/2001, n. 14;  
la deliberazione di G.R. n. 3202/02;  
il D.Lgs. 198/02;  
la nota del Ministero delle Comunicazioni prot. n n. GM/13863/4578/DL/FC del 28.2.03;

Alla stregua dell'istruttoria del competente Settore Tutela dell'Ambiente e della regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore medesimo,

**PROPONE**, e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati ,

- di approvare il documento "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01- Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02", completo degli allegati 1, 2 e 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto che le procedure e la documentazione di cui alle sopraindicate Linee Guida sono applicabili solo agli impianti non disciplinati nel D.Lgs. n. 198/02 e che la potestà autorizzatoria resta alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti;
- di stabilire che il suddetto documento sostituisce le "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01", approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02;
- di stabilire che, nelle more dell'emanazione dei decreti Ministeriali di cui all'art. 7 della legge 36/01, le schede da utilizzare per i dati del catasto regionale di cui all'art. 7 L.R. 14/01, sono quelle indicate negli allegati 1 e 2 al documento "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01- Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02";
- di fissare al 30 giugno 2003 il termine per la presentazione o eventuale integrazione della documentazione tecnica di cui all'art.3, comma 3 della L.R. 14/01, precedentemente fissato al 29 maggio 2003 con deliberazione di G.R. n. 738/03 ed inerente gli impianti ricadenti nell'obbligo di cui all'art.8, comma 1 della stessa legge;

Giunta Regionale della Campania

---

- di ritenere valida, ai fini dell'istruttoria, la documentazione tecnica, allegata alle istanze di comunicazione e di autorizzazione, ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della L.R 14/01, presentata entro il termine del 29 maggio 2003, sulla base delle "Linee Guida di cui alla delibera di G.R. 3202/02 e con riferimento alle deliberazioni di G.R. n. 5757/02 e n.738/03;
- di inviare, per il seguito di competenza, ai Settori Tutela dell'Ambiente, Assistenza Sanitaria, nonché al Web master della Regione Campania, per la pubblicazione sul sito alla pagina "Ambiente";
- di pubblicare il presente atto sul 1° numero utile del BURC della Regione Campania,

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Ecologia, Tutela dell'ambiente, C.I.A e Protezione Civile  
Settore Tutela dell'Ambiente

**Linee Guida per l'applicazione della l.r. n. 14/01  
Modifiche ed integrazioni al documento approvato  
con deliberazione di G.R. n. 3202/02**

#### **Art. 1 Finalità e campo di applicazione**

L'art. 1 stabilisce che tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli impianti o apparati di cui alla legge 22/02/01 n. 36, con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che di seguito sono denominati "impianti", sono disciplinate dalla L. R. 24/11/2001, n. 14.

Si precisa che all'art. 1, comma 2 della L. R. n. 14/2001, con la dizione " *potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt* " si deve intendere "potenza di apparato dello stadio finale RF di alimentazione "

#### **Art. 2 Comunicazione**

Il presente articolo disciplina l'obbligo della comunicazione per i titolari o i legali rappresentanti relativamente alle detenzione di sorgenti di radiazioni non ionizzanti che rientrano nel campo di applicazione della Legge.

La comunicazione, in carta semplice, corredata della documentazione di cui all'Allegato 1, deve essere inviata contestualmente alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

Analogha comunicazione va inviata ai medesimi destinatari in caso di modifica o trasferimento dell'impianto.

#### **Art. 3 Autorizzazione**

**L'articolo definisce le procedure di autorizzazione da seguire per l'installazione o la modifica degli impianti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3.**

L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inviata, a cura del titolare o del legale rappresentante, contestualmente alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

Gli allegati 1 e 2 al presente documento, individuano la documentazione, di cui al comma 3, da allegare all'istanza di autorizzazione.

Si precisa, infine, che all'art. 3, comma 5 per "*parere radioprotezionistico*" deve intendersi quanto descritto all'art. 4, comma 1 della L. R. n. 14/2001, nel rispetto delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ambientale assegnate alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 36/01.

#### **Art. 4 Istruttoria ed autocertificazione**

**L'articolo stabilisce che gli oneri derivanti dall'attività istruttoria prestata dalle competenti strutture dell'ARPAC, sono posti a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti.**

Per l'individuazione delle tariffe si fa riferimento al Tariffario Unico dell'ARPAC.

Infine si stabilisce l'obbligo dell'autocertificazione, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impianto, da effettuarsi con periodicità semestrale da inviare ad ARPAC, precisando che per i gestori di più impianti si può procedere ad un'unica comunicazione riferita ai propri impianti.

#### **Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione**

Con questo articolo si ribadisce che i limiti massimi ammissibili di esposizione, nelle more del Decreto di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 22/02/01, n. 36, sono quelli previsti dall'art. 3 e dalla Tabella 1 annessa al D.M. 10/09/98, n. 381.

Fermi restando i limiti di cui al succitato articolo 3, si precisa che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i valori di cui all'articolo 4, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale.

#### **Art. 6 Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza**

L'articolo disciplina i controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti; l'attività di controllo deve essere svolta dall'ARPAC.

Si precisa che al comma 1 dell'art. 6 la dizione " *autorizzazione regionale* " va letta ed interpretata come "autorizzazione provinciale".

Si precisa che, in caso di accertato superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Presidente della Regione, per gli impianti esistenti, e il Presidente della Provincia per i nuovi impianti, daranno comunicazione al titolare o al legale rappresentante, per i consequenziali provvedimenti.

Con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, si precisa che le succitate autorità locali dovranno informare, per le iniziative di competenza, il Ministero delle Comunicazioni circa le modifiche imposte agli impianti per il ritorno di conformità.

#### **Art. 7 Catasto regionale**

L'articolo stabilisce che il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, è istituito presso l'ARPAC, che è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento annuale, da inviare al competente Settore Tutela dell'Ambiente e da pubblicare sul BURC.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 36/01.

#### **Art. 8 Norma transitoria**

L'articolo 8, comma 1, prevede che i titolari o i legali rappresentanti di tutti gli impianti di cui all'art. 3, esistenti ed operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2001, devono richiedere l'autorizzazione, corredata della documentazione di cui all'Allegato 1, al Presidente della Provincia territorialmente competente, nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

#### **Art. 9 Sanzioni**

L'articolo stabilisce che le sanzioni amministrative da applicarsi ai titolari o legali rappresentanti degli impianti, nei diversi casi di inosservanza delle norme previste dalla Legge regionale sono quelle riportate nell'allegato 3, secondo lo schema di graduazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1).

L'applicazione delle sanzioni è delegata al Comune territorialmente competente: Il Comune trattiene, per l'esercizio della delega, il 50% degli importi introitati. La restante quota del 50% deve essere versata, con periodicità trimestrale, al Servizio Tesoreria Regionale c/o Banco di Napoli sul c/c bancario n. 40/5, cod. ABI 1010, cod. CAB 3593, indicando la legge regionale di riferimento (L.R. 24/11/01 n. 14).

**Documentazione da allegare all'istanza di comunicazione o di autorizzazione di cui all'art.8, comma 1 L.R. 14/01**

- a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio/infrastruttura (1:200) che contiene e/o sostiene la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmittente rispetto al nord);
- b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:
- la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente ( quote, angoli di orientamento, ecc.. );
  - la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui al successivo punto c), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
- c) Scheda tecnica dell'installazione, contenente:
- i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico distinti per ciascun impianto, riferiti agli stessi punti di misura individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
  - le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di esercizio nei punti individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
  - fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
- d) scheda 1 oppure copia conforme della scheda A, di cui alla Legge 223/90;
- e) scheda 2 oppure copia conforme della scheda B, di cui alla Legge 223/90;
- f) copia conforme della scheda C, di cui alla Legge 223/90;
- g) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.

**ALLEGATO 2**

**Documentazione da allegare alla comunicazione, all'istanza di autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni di cui all'art.3 della L.R. 14/01**

- a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio/infrastruttura (1:200) destinato a contenere e/o sostenere la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmettente rispetto al nord);
- b)
- c) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:
- la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente ( quote, angoli di orientamento, ecc.. );
  - la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui al successivo punto c), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
- d) Scheda tecnica dell'installazione, contenente:
- i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico, preesistenti all'installazione o modifica dell'impianto distinti per ciascun impianto, riferiti agli stessi punti di misura individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
  - le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di esercizio nei punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
  - fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
- e) scheda 1 oppure copia conforme della scheda A, di cui alla Legge 223/90;
- f) scheda 2 oppure copia conforme della scheda B, di cui alla Legge 223/90;
- g) copia conforme della scheda C, di cui alla Legge 223/90;
- h) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.



**DATI ANAGRAFICI IMPIANTO**

TIPO<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ SITO<sup>2</sup> CODICE SITO \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE IMPIANTO<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO SEDE LEGALE**

Via/piazza \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Telefono/Telefax \_\_\_\_\_

**UBICAZIONE DEL SITO**

Via/piazza \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**DATI GEOGRAFICI DEL SITO**

Latitudine \_\_\_\_\_ Longitudine \_\_\_\_\_

**PROPRIETÀ' STRUTTURA SUPPORTO<sup>5</sup>**

\_\_\_\_\_

**PROPRIETÀ' EDIFICIO O SUOLO<sup>6</sup>**

\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale .

<sup>2</sup> Indicare il nome del sito.

<sup>3</sup> Compilare solo per le RTV, indicando il nome dell'emittente.

<sup>4</sup> Cancellare la voce che non interessa.

<sup>5</sup> Indicare il nominativo e il recapito del proprietario (persona fisica o società) del traliccio di supporto dell'impianto.

<sup>6</sup> Indicare il nominativo, il recapito del proprietario (persona fisica o società) e i dati catastali dell'edificio o del suolo di installazione dell'impianto.

DESCRIZIONE IMPIANTO<sup>7</sup> \_\_\_\_\_ SITO \_\_\_\_\_

SCHEDA  ANTENNA  TRASMETTITORE   
(barrare la casella del caso)

MODELLO E MARCA \_\_\_\_\_

DIMENSIONI \_\_\_\_\_

FREQUENZA (MHz) \_\_\_\_\_

TIPO DI MODULAZIONE \_\_\_\_\_

POTENZA MAX. IRRADIABILE (kW) \_\_\_\_\_

N° ELEMENTI: \_\_\_\_\_

POLARIZZAZIONE :  orizzontale  verticale (barrare la casella)

GUADAGNO MAX<sup>8</sup> \_\_\_\_\_

N° TOTALE ANTENNE UTILIZZATE \_\_\_\_\_

---

<sup>7</sup> Indicare per le RTV il nome dell'emittente

<sup>2</sup> Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo rispettivamente sui piani orizzontale e verticale.

## GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)

Omessa comunicazione ai sensi dell' art. 2, comma 1) e dell'art. 4, comma 3)	€ 5000,00
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1	€ 25000,00
Installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa	€ 25000,00
Spostamento dell'impianto in altro sito senza l'autorizzazione di cui all'art. 3	€ 25000,00
Modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente senza l'autorizzazione di cui all'art. 3. ovvero in difformità della	€ 25000,00

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3864 - Area Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia - Tutela Ambiente - C.I.A. - "L.R. 14/01 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" - D.Lgs. 259/03 "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni.

omissis

**PREMESSO**

CHE con Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 avente ad oggetto: "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", sono state dettate norme per disciplinare, nel rispetto della normativa statale e al fine di tutelare la salute della popolazione, l'installazione e la modifica di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 chiloherz e 300 Gigahertz e con potenza efficace massima al connettore di antenna superiore a 7 W ;

CHE con D.Lgs. 4.9.2002, n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21. 12. 2001, n. 443 ", sono state disciplinate in particolare le procedure autorizzative per l'installazione modifica degli impianti di telecomunicazioni strategici, di cui all'art. 1 della legge 21. 12. 2001, n. 443;

CHE con deliberazione di GR. n. 2006/03 è stato rilevate, che la potestà autorizzatoria restava alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti, anche relativamente al campo di applicazione del D.Lgs. 198/02;

CHE per alcuni aspetti il citato decreto D.Lgs. e la L.R. 14/01 interagivano tra loro, per cui l'Assessorato all'Ambiente chiese chiarimenti al Ministero delle Comunicazioni, formulando appositi quesiti sul campo di applicazione e gli aspetti procedurali.

**RILEVATO**

CHE con sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, pubblicata sulla G.U. n. 450 del 8.10.03, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del D.Lgs. 198/02;

CHE con D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche - Capo V "Disposizioni relative a reti e impianti" - sono stati disciplinati i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, e, in specie, impianti radio trasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale e terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate", affidandone in via generica l'autorizzazione agli Enti locali;

**PRESO ATTO**

CHE i contenuti del Capo V del citato D.Lgs. interagiscono con la previgente normativa regionale, relativamente al campo di applicazione da questi disciplinato e, conseguentemente, alle procedure;

**CONSIDERATO**

CHE le procedure definite dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 259/03 sono state determinate sulla base delle competenze dei Comuni, così come definite dal testo unico degli enti locali, nonché in applicazione del principio di sussidiarietà, in particolare in materia di rilascio dell'autorizzazione per le infrastrutture, di cui all'art. 87, comma 2, anche al fine di snellire, semplificare i procedimenti amministrativi;

CHE i rappresentanti delle cinque Province campane, nel corso della riunione tenutasi il 29 settembre 2003 presso gli Uffici del Settore Ambiente della Provincia di Caserta, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n.12040 del 01/10/2003 all'A.G.C. Ecologia Tutela dell'Ambiente, hanno unitariamente concordato di individuare nel Comune l'Ente Locale competente al rilascio delle autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 198/02;

CHE il Capo V del D. Lgs. 259/03 ripropone gli stessi contenuti normativi del D.Lgs. 198/02;

**RITENUTO**

CHE a seguito dell'intervenuta incostituzionalità del D.Lgs. 198/02, rimangono vigenti i contenuti della deliberazione di G.R. n. 2006/03, con la sola eccezione del comma in cui si rilevava che "la potestà autorizzatoria resta alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti, anche relativamente al campo di applicazione del D.Lgs. 198/02";

Di dover tenere conto della volontà espressa dalle Amministrazioni Provinciali nella citata riunione del 29 settembre 2003;

CHE occorre, conseguentemente, dettare indirizzi agli Enti interessati al fine di consentire il corretto insediamento degli impianti radioelettrici, disciplinati dal D.Lgs. 259/03, nel rispetto delle finalità di tutela della salute della popolazione, così come previsto dalla citata legge regionale 14/01;

CHE, nelle more di una necessaria ed improcrastinabile revisione di detta normativa regionale, al fine di garantire il prosieguo delle attività di cui trattasi, si debba individuare:

- quale Ente locale, di cui all'art. 87, comma 1 D.Lgs. 259/03, il Comune competente per territorio nel rispetto delle procedure e della modulistica indicate da detto articolo 87 relativamente a "l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, e, in specie, impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale e terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto- multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate"; - quale Ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione il Comune, relativamente alle opere civili e scavi di cui agli articoli 88 e 89 del D.Lgs. 259/03;

CHE, relativamente agli impianti di cui all'art. 1, comma 2 della normativa regionale, non disciplinati dall'art. 87 del D. Lgs. 259/03, si rimanda a detta normativa regionale e alle Linee Guida per la sua applicazione, di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2006/03, confermando nell'Amministrazione Provinciale l'Ente titolare della potestà autorizzatoria;

VISTI la Legge 22/02/2001, n. 36;

la L.R. 24/11/2001, n. 14;

la deliberazione di G.R. n. 2006/03;

la nota della Provincia di Caserta prot. n. 12040 del 1.10.03;

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 303/03;

il D.Lgs. 259/03

Alla stregua dell'istruttoria resa dal competente Settore Tutela dell'Ambiente e della regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore medesimo

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati, di:

1) confermare, a seguito dell'intervenuta incostituzionalità del D.Lgs. 198/02, i contenuti della deliberazione di G.R. n. 2006/03 ad eccezione del comma in cui si rilevava che "la potestà autorizzatoria resta alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti, anche relativamente al campo di applicazione del D.Lgs. 198/02";

2) confermare nell'Amministrazione Provinciale l'Ente titolare della potestà autorizzatoria relativamente agli impianti di cui all'art. 1, comma 2 della L.R. 14/01, non disciplinati dall'art. 87 del D. Lgs. 259/03, rimandando alle procedure e alla documentazione indicata nelle Linee Guida di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2006/03;

3) individuare il Comune quale Ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle procedure e della modulistica indicate da detto articolo 87, relativamente "all'installazione infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quest'ultimi, e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale e terrestre, per reti a

radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uso assegnate";

4) individuare il Comune, quale ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione, relativamente alle opere civili e scavi di cui agli articoli 88 e 89 del D.Lgs. 259/03, secondo le procedure e la modulistica ivi indicate;

5) inviare il presente provvedimento, per il seguito di competenza, ai Settori Tutela dell'Ambiente e Assistenza Sanitaria, nonché al Web master della Regione Campania, per la pubblicazione sul sito alla pagina "Ambiente";

6) di pubblicare il presente atto sul 1° numero utile del BURC della Regione Campania.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino